

## Giuseppe Di Vittorio in Parlamento

---

Organo: **Camera - I legislatura**

Sede: **Commissione XI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - sede legislativa**

Data: 11/05/1951

Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (A.C. 1955 );

Pagine: [544](#)      [548](#)  
[545](#)      [549](#)  
[547](#)

---

Tem: **assistenza, previdenza, pubblico impiego**

Parole chiave: **ENPAS**

## COMMISSIONE XI

**LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA**

LXIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 11 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

## INDICE

|  | PAG.                         |
|--|------------------------------|
| <b>Disegno di legge (Discussione):</b>   |                              |
| Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. (1955) . . . . . | 543                          |
| PRESIDENTE . . . . .   | 543, 549                     |
| REPOSSI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 543                          |
| VENEGONI . . . . .   | 544                          |
| RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .   | 544, 545, 546, 547, 548, 549 |
| SANTI . . . . .  | 544                          |
| DI VITTORIO . . . . .  | 544, 545, 547, 548, 549      |
| PETRONE . . . . .  | 544                          |
| SABATINI . . . . .   | 545, 546                     |
| SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .  | 545                          |
| LO GIUDICE . . . . .   | 545, 546                     |
| CAPUA . . . . .  | 546                          |
| FASSINA . . . . .  | 546                          |
| MORELLI . . . . .  | 546, 547                     |
| BELLONI . . . . .  | 546                          |
| ROBERTI . . . . .  | 546, 547                     |

Discussione del disegno di legge: Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali. (1955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali ».

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire.

REPOSSI, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame si propone di regularizzare la situazione stabilita dall'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del consiglio d'amministrazione dell'E. N. P. A. S., già modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46. Si vorrebbero cioè includere, nel consiglio d'amministrazione, i rappresentanti di due categorie, i magistrati e i militari, che, pure essendo assistite, sono escluse dalla rappresentanza. Ritengo che il disegno di legge possa trovare il consenso della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

**La seduta comincia alle 9,10.**

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1951

VENEGONI. Vorrei conoscere la precedente composizione di questo consiglio di amministrazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La sua composizione attuale è la seguente: il presidente, un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, due funzionari designati dal Ministro del tesoro, un rappresentante dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, un rappresentante designato dal personale dell'Ente e otto iscritti in rappresentanza delle categorie, scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato e, in mancanza di tale designazione, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Con il presente disegno, questi ultimi otto membri vengono ridotti a 6; e, contemporaneamente con la lettera f) sono inclusi due rappresentanti per i magistrati e i militari nominati, rispettivamente, dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per la difesa.

SANTI. Sono contrario a questo disegno di legge nella sua formulazione attuale. Mi rendo conto dell'opportunità che le due categorie dei militari e dei magistrati siano rappresentate e che, non avendo una organizzazione sindacale che praticamente li rappresenti...

DI VITTORIO. Questo è vero per i militari, non per i magistrati.

SANTI. Per i magistrati sussiste il dubbio se la loro Associazione abbia carattere sindacale.

Ad ogni modo, nulla in contrario a che queste due categorie siano rappresentate; purché questa rappresentanza non diminuisca il numero dei rappresentanti delle altre categorie. E ciò per una ragione di proporzione. Infatti, contro 482.000 statali e 319.000 dipendenti dalle varie aziende autonome, si annoverano 9.000 appartenenti all'ordine giudiziario e circa 300 mila appartenenti all'esercito e alla polizia.

Deve poi anche considerarsi che, poiché queste due categorie non hanno una organizzazione sindacale, la designazione avverrebbe per parte dei due Ministeri interessati, rovesciando il principio della prevalenza della rappresentanza del personale assistito su quella del datore di lavoro che, in questo caso, è lo Stato. Se si considera che il presidente è nominato dal Governo, così come il funzionario della Presidenza del Consiglio, i due del Ministero del lavoro, i due del Ministero del tesoro,

quello dell'Alto Commissariato della sanità, e vi si aggiungono ora i due rappresentanti che dovrebbero essere nominati dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa, si avranno nove rappresentanti dello Stato contro sette degli assistiti e del personale. È evidente, quindi, che il criterio originario sulla composizione del consiglio d'amministrazione degli istituti di previdenza e assistenza verrebbe completamente rovesciato.

Debbo poi rilevare che i rappresentanti del Ministero del lavoro sono due, mentre ne basterebbe uno. Ugual rilievo deve farsi per i rappresentanti del Ministero del tesoro. Propongo, quindi, di ridurre a due questi quattro rappresentanti, includendo al loro posto i due rappresentanti, di nomina ministeriale, dei militari e dei magistrati. Si manterrebbe così lo *statu quo* nella composizione del consiglio d'amministrazione dell'E. N. P. A. S.

Sono, poi, contrario alla dizione della lettera e), non solo per il riferimento ai sei — anziché otto — iscritti, ma anche perché i rappresentanti delle categorie verrebbero scelti dal Ministro del lavoro tra una rosa di candidati designati dalle organizzazioni sindacali.

Ritengo che i rappresentanti del personale assistito debbano essere designati dalle rispettive organizzazioni, secondo un criterio di proporzionalità delle forze organizzate. In proposito rilevo che la stessa relazione dice: «le vigenti disposizioni di legge prevedono la partecipazione, al consiglio d'amministrazione dell'ente, dei rappresentanti della categoria assistita, designati dalle organizzazioni sindacali». Si tratta quindi di una designazione che deve essere diretta. Il Ministro deve prendere atto della designazione e basta. Non deve arrogarsi una superdecisione, che si presterebbe ad un travisamento del principio della rappresentanza diretta e della designazione specifica delle categorie assistite.

PETRONE. A prescindere da alcune considerazioni fatte dall'onorevole Santi, mi limito alla dizione delle lettere e) e f) che non è uniforme. La lettera e) dice: «da sei iscritti all'Ente»; la lettera f) dice: «da due rappresentanti iscritti all'Ente». Le diverse dizioni potrebbero far sorgere dei dubbi di interpretazione.

Mi riservo di proporre un emendamento formale in tale senso.

Inoltre, all'inizio dell'articolo, ritengo sia ormai necessario sostituire alle parole: «con decreto del Capo dello Stato, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica».

## UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1951

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo.

SABATINI. Ho delle preoccupazioni che vanno al di là di quelle dell'onorevole Santi. Non ritengo che i consigli d'amministrazione di questi enti possano essere efficienti, quando in essi si nominano funzionari dello Stato, ai quali si possono affidare funzioni di sindaci, di revisori di bilanci, (allo scopo di sapere cosa avvenga in questi enti,) ma non la direzione degli stessi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma in questo caso lo Stato è anche datore di lavoro.

SABATINI. Qui si tratta della mentalità che porta, in questi consigli di amministrazione, il funzionario dello Stato.

Vorrei che i rappresentanti fossero eletti in sede sindacale, anche perché si sentiranno così maggiormente responsabili.

DI VITTORIO. Sono completamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Sabatini. Bisognerebbe approfittare di questa occasione per affermare un principio da tutti accettato, ma che non si applica mai in concreto. Tutti siamo d'accordo sulla necessità che la gestione venga controllata dallo Stato, ma amministrata dagli interessati. Questa è la concezione democratica di contro alla quale sta il sistema attualmente in uso per gli istituti di previdenza, che non è sistema democratico.

Noi riteniamo opportuno, come del resto già si è fatto, ed abbastanza bene, in Francia, che nel consiglio esista una rappresentanza dei datori di lavoro, ma non in una situazione di preminenza e neppure di uguaglianza, perché i contributi sociali vengono versati e servono per assistere non i datori di lavoro, ma per assicurare il massimo possibile di prestazioni ai lavoratori. Quindi, i soli direttamente interessati ad una sana ed economica gestione di questi enti sono i lavoratori, per i quali più la gestione è economica e più le prestazioni possono aumentare. Tutti gli altri sono elementi estranei, senza alcun interesse ad una economica e sana gestione dell'istituto.

Non si vede perciò la ragione per la quale gli enti di previdenza vengano amministrati da una maggioranza di funzionari designati dai Ministeri. Quale pericolo può venire allo Stato da una rappresentanza di lavoratori, eletta dagli stessi lavoratori? Pericolo invece può derivare da una rappresentanza di persone non interessate ad una buona gestione, persone che portino la mentalità e il costume

burocratico, con la tendenza ad inflazionare il numero dei funzionari dirigenti, pagati dagli enti, anziché aumentare e migliorare le prestazioni in favore dei lavoratori.

Inoltre la Costituzione, all'articolo 49, trattando del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro afferma un principio del quale ci si dimentica facilmente: quello della rappresentanza degli interessi, con concetto di proporzionalità.

Noi dovremmo tradurlo in pratica, anche nella gestione degli istituti di previdenza, ed invece, non solo non procediamo sulla via dell'applicazione, ma retrocediamo, invertendo addirittura quel criterio ed aumentando, anziché diminuirlo, la sproporzione tra i rappresentanti nominati dai Ministeri e quelli nominati dai lavoratori.

Sfido chiunque a dirmi quale beneficio ne possa venire all'ente.

Faccio perciò una proposta concreta: riconosco che per i militari, ai quali dalla Costituzione è proibito di associarsi politicamente e sindacalmente, sia il Ministro della difesa a designare il rappresentante; ma per i magistrati deve essere la loro stessa Associazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I magistrati non sono più funzionari dello Stato; costituiscono un potere. Non possono quindi avere una rappresentanza sindacale.

DI VITTORIO. Qui si tratta di rappresentanti che hanno il compito di gestire i fondi che vengono versati per la previdenza della categoria.

I lavoratori, non avendo delle organizzazioni più rappresentative di quelle sindacali, designano attraverso queste i loro rappresentanti; ma il compito non è sindacale, bensì esclusivamente amministrativo. Concerne, infatti, solo l'amministrazione di beni che appartengono alla categoria. Ecco perché il rappresentante dei magistrati può essere nominato dalla loro Associazione.

Per le altre questioni mi associo a quanto ha proposto il collega Santi.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Vorrei fare una raccomandazione; modificare la lettera d), coordinandola alla dizione della lettera c) dicendo cioè: « da un funzionario designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

LO GIUDICE. Propongo una modificazione alla lettera g), la cui dizione dovrebbe essere la seguente: « da due rappresentanti del personale dell'Ente, designati uno dal

## UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1951

personale amministrativo ed uno dal personale sanitario ».

CAPUA. Mi associo a questa proposta, perchè i medici rappresentano una parte non indifferente della assistenza assicurativa ed hanno particolare interesse all'ottimo funzionamento dell'ente stesso.

FASSINA. Sono d'accordo nell'includere un rappresentante dei medici nel consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., ma ritengo che non si debba dimenticare il problema più importante, quello, cioè, indicato dai colleghi Sabatini e Di Vittorio, relativo alla maggioranza, nel consiglio d'amministrazione, della rappresentanza dei lavoratori assistiti.

MORELLI. Non mi opporrei alla rappresentanza dei medici; ma, per un criterio democratico, non posso ammettere per essi una rappresentanza uguale a quella degli amministrativi. I medici sono in numero assolutamente limitato in confronto al personale amministrativo. O si accetta il criterio che la rappresentanza dei lavoratori sia unitaria, ed allora può esservi un medico come può non esservi; o si pretende proprio la presenza di un medico, ed allora, per mantenere la proporzione, dovremmo includere almeno due rappresentanti degli amministrativi.

CAPUA. Ecco ripresentarsi la solita battaglia tra medici e amministrativi; ecco perchè le cose non vanno.

Comunque, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il rapporto base, nell'E.N.P.A.S., è un rapporto tra pazienti e medici, rapporto nel quale si inserisce, solo per necessità burocratiche, la questione amministrativa.

Insisto perchè, senza sollevare questioni di proporzioni, del tutto fuori di luogo, sia affermato che il principale rapporto, in tema di assistenza sanitaria, è quello fra malato e medico; e che pertanto i medici, i quali hanno tanti oneri e tanta importanza per il buon andamento dell'istituto stesso, di cui più degli altri conoscono, per diretto contatto con gli assistiti, le necessità, le possibilità e le aspirazioni, abbiano un loro rappresentante in seno al consiglio di amministrazione.

LO GIUDICE. Se si segue il criterio dell'onorevole Morelli quanti rappresentanti potrebbero pretendere i militari che sono 300.000?

Noi parliamo di categorie, non di rappresentanze proporzionali. Esiste in seno all'Ente la categoria dei sanitari; ebbene, abbia il suo rappresentante; esiste una categoria degli amministrativi; ebbene, abbia il suo rappresentante.

In questi enti di assistenza esiste qualche cosa che stride tra medici e amministrativi, qualche cosa che non ha alcuna giustificazione né logica, né giuridica, né funzionale.

A tal proposito, posso assicurare che la nostra Commissione riceverà quanto prima una proposta presentata da alcuni componenti la Commissione stessa, intesa a porre termine anche nell'I.N.A.I.L., alla ingiustizia per la quale i medici, cioè i veri distributori di assistenza, non hanno rappresentanza in seno a quel consiglio d'amministrazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ce ne sono due.

LO GIUDICE. Ma vengono sempre designati tra gli amministrativi. Non c'è una rappresentanza particolare dei medici.

SABATINI. Ritengo che il rapporto tra i dipendenti, siano essi amministrativi o medici, e l'Istituto sia tale da non consentire una rappresentanza di questo genere. Il rapporto tra i medici e i dirigenti dell'Istituto sarà regolato, in base alle prestazioni, attraverso trattative dirette. Ma il consiglio d'amministrazione è qualche cosa di diverso. In esso non si tratta di tutelare gli interessi di una categoria, ma di agire come membri direttivi di un ente di assistenza. I diretti interessati sono coloro che fruiscono dei servizi e sono i loro rappresentanti che debbono fare in modo da ottenere il massimo vantaggio. Ben più importante è decidere il punto pregiudiziale; se le designazioni in questo consiglio d'amministrazione debbano avvenire attraverso elezioni o attraverso una scelta fra rose di candidati presentate dalle organizzazioni sindacali.

BELLONI. La lettera c) parla di organizzazioni sindacali « maggiormente rappresentative ». Voglio fare osservare che sindacalmente sono rappresentative tutte le organizzazioni e se le maggiori dovessero eleggere le minori, usciremmo dal sistema democratico. Mi riservo quindi di presentare in sede di votazione sui vari commi, un emendamento che garantisca questo principio.

ROBERTI. Aderisco all'osservazione del collega Belloni.

Per quel che riguarda i magistrati, ritengo che il loro rappresentante non debba essere designato dal Ministro, ma dal Consiglio superiore della magistratura o dall'associazione della categoria. E ciò vale ancora di più se si vuole considerare la magistratura come un potere, staccato dall'organizzazione amministrativa dello Stato. Non si può lasciare la

## UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1951

scelta del rappresentante dei magistrati al capo di una amministrazione dipendente da un altro potere.

Penso che, oggi, non sia il caso, date tutte le osservazioni e gli emendamenti di cui è stato fatto oggetto questo disegno di legge, di formulare delle proposte concrete; meglio sarebbe rinviare la prosecuzione della discussione ad una prossima seduta.

MORELLI. Desidero giustificare la mia posizione nei riguardi dei medici. Io non intendo oppormi all'inclusione dei medici nel consiglio d'amministrazione. Del resto i medici non hanno bisogno del mio aiuto per essere tutelati. Insisto soltanto sul criterio della proporzionalità.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero premettere una constatazione: non appena si propone una modifica su qualche aspetto secondario di una determinata materia, immediatamente si apre la stura a tutte le modifiche possibili e immaginabili. Ritengo che il peggior errore, che si possa commettere, sia quello di inserire « di straforo » delle innovazioni importanti in occasione di modifiche di portata limitata e con obiettivi ben determinati. Il problema all'esame della Commissione è oggi quello di ripartire diversamente i rappresentanti delle categorie assistite in modo da consentire, nell'ambito delle categorie stesse, la possibilità della diretta rappresentanza dei magistrati e dei militari (di una notevole parte, cioè, dei lavoratori che l'ente assiste).

Non rifuggirò dal rispondere a tutte le altre considerazioni che sono state fatte; ma evidentemente, ove anche la Commissione si orientasse nel senso predetto, bisognerebbe sempre riaffrontare il problema *ex professo*, in sede più opportuna, e con maggiore meditazione.

Comunque, oggi, per riferirci alle cifre esposte dallo stesso onorevole Santi, esistono circa 400 mila statali, nel vero senso della parola, e 300 mila dipendenti dalle varie aziende autonome, oltre ai 300 mila militari e 10 mila magistrati, che, pur rappresentando circa un terzo degli assistiti dall'E.N.P.A.S., non hanno rappresentanza nel consiglio di amministrazione. È pertanto equo che fra gli otto rappresentanti degli assistiti, due almeno, per mantenere le proporzioni, rappresentino i magistrati ed i militari.

Il problema si sposta in tal caso nella scelta di questi due rappresentanti. Organizzazioni sindacali non esistono né per i militari né per i magistrati. Per questi ultimi, anzi, dato il loro carattere di terzo potere dello

Stato, può sussistere, al più, qualche associazione; ma evidentemente non è possibile, in una legge, fare riferimento a questa associazione di puro fatto, che oggi può esistere e domani no.

ROBERTI. Anche tutte le altre associazioni sindacali sono tali solo di fatto!

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ciò non è esatto, innanzi tutto perché le associazioni sindacali sono previste dalla Costituzione, poi perché le associazioni sindacali non sono qui previste nominativamente, ma in modo generico. Dire: « quella determinata associazione di magistrati designa i rappresentanti della categoria », significherebbe attribuirle la rappresentanza legale. Ecco il perché della designazione affidata ai due Ministeri.

L'affermazione che i due Ministri nomineranno propri rappresentanti e non quelli della categoria, è, evidentemente, gratuita. Se essi saranno incaricati di questa funzione, certamente sceglieranno qualcuno che sia rappresentativo, che goda la fiducia della massa degli iscritti. Comunque, per quanto riguarda la magistratura, non avrei difficoltà a prendere in considerazione una formula che attribuisca questa scelta non già al Ministro, ma ad un organismo costituito, che sia rappresentativo della magistratura, come ha accennato l'onorevole Roberti.

Sono state, poi, sollevate parecchie altre questioni di grande portata. La più radicale è quella dell'onorevole Sabatini. L'onorevole Di Vittorio, secondo me, non ha inteso il carattere vero e fondamentale della proposta Sabatini. Egli si è preoccupato esclusivamente di rivendicare alle categorie la gestione e l'amministrazione di questi enti. L'onorevole Sabatini, invece, non si è tanto preoccupato di dire che nel Consiglio d'amministrazione debbano essere rappresentati preminentemente i lavoratori, ma ha detto che i rappresentanti devono essere « eletti » dai lavoratori.

Il problema è, evidentemente, diverso. Una cosa sono i rappresentanti democraticamente eletti dalla categoria, altra cosa, invece, i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali.

Il problema che solleva l'onorevole Sabatini è un problema assai importante, e che, comunque, mi troverebbe personalmente consenziente.

DI VITTORIO. Il mio accenno alla soluzione data in Francia era fatto appunto per dare atto al collega Sabatini della esattezza della sua democratica impostazione elettiva.

## UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1951

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'esperimento francese è stato un esperimento che ha dato dei risultati positivi, ed effettivamente per tutte le assicurazioni sociali francesi, i consigli d'amministrazione non sono designati dalle associazioni sindacali, ma eletti dalle categorie.

Questa è una forma di democrazia che permette di giungere anche ad una educazione democratica di tutta la massa dei lavoratori, che, anche se non iscritti alle associazioni sindacali sono chiamati a partecipare a questa attività sociale.

Comunque, questo è problema di vera e propria impostazione generale del sistema delle assicurazioni sociali; è problema che impone preventivamente la risoluzione di altri problemi, non escluso quello dell'anagrafe del lavoro, onde consentire la preparazione della lista degli elettori.

DI VITTORIO. Ci sono le liste degli iscritti.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma questo è un problema generale di impostazione della previdenza sociale, che esiste e che noi non possiamo guardare limitatamente all'E. N. P. A. S., perché non si possono seguire criteri diversi a seconda che si tratti di statali o di lavoratori dell'industria o dell'agricoltura o di altre categorie. È un problema d'impostazione generale che, se la Commissione lo crede, potrà essere affrontato, discusso e molto attentamente meditato; ma non è materia che, così all'improvviso, attraverso una leggina che riguarda l'introduzione dei rappresentanti dei magistrati e dei militari nel Consiglio di amministrazione dell'E. N. P. A. S., possa, senza lunga meditazione, essere regolata.

Noi non stiamo affrontando il tema sul come debbano essere formati i consigli di amministrazione degli istituti di previdenza, ma stiamo esclusivamente apportando un piccolo ritocco al quadro del sistema vigente. Un sistema, cioè, in vigore per l'istituto di previdenza impiegati, per l'istituto infortuni, per l'istituto malattie, per tutte le altre cinquanta istituzioni previdenziali e assistenziali che esistono nel nostro paese; sistema in cui vi sono rappresentanti degli iscritti, rappresentanti dei contribuenti (i datori di lavoro) e rappresentanti dello Stato.

Sarà buono, sarà cattivo? Quando lo affronteremo risolveremo tutti gli aspetti, anche questo, che è, certo, fondamentale. E non dimenticate che la rappresentanza prevalente dello Stato è giustificata dal suo

interesse a vigilare su questa attività, non solo per l'incidenza economica e per gli aspetti sociali, ma anche perché lo Stato è, in questo caso, contribuente. Il Ministero del tesoro ha un interesse notevole, perché un consiglio d'amministrazione che facesse una politica di sperperi creerebbe tale situazione da costringere ad aumentare i contributi e conseguentemente lo Stato dovrebbe accollarsi oneri molto maggiori.

Non si pensi, quindi, che si voglia violare il principio della prevalenza delle rappresentanze sindacali degli assistiti.

Sugli altri problemi, sono d'accordo con le modifiche di forma suggerite dall'onorevole Petrone, essendo evidente l'opportunità di usare la stessa formula per tutte le lettere.

Circa la questione sollevata dagli onorevoli Lo Giudice e Capua, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla natura della partecipazione dei rappresentanti del personale dipendente dall'ente nel consiglio d'amministrazione. Non si tratta di tutelare gli interessi economici dei dipendenti nei confronti dell'ente.

Quando il personale amministrativo o sanitario deve sollevare qualche rivendicazione, l'azione non si attua attraverso i rappresentanti nel consiglio d'amministrazione, ma attraverso le normali vie sindacali. La rappresentanza nel consiglio d'amministrazione ha ben altra finalità: apportare la propria esperienza alla vita dell'ente. In tal caso, mi sembra che non si possa ignorare, nel considerare la vita di un ente di assistenza che ha prevalenti compiti di assistenza nelle malattie — a parte altri compiti marginali — che questa vita, seppure in parte composta da attività amministrativa, è, in parte notevole, sorretta dalla attività sanitaria. Direi, anzi, che dal punto di vista dell'impostazione dell'attività dell'Ente, l'aspetto sanitario ha, indubbiamente, un peso che non può essere trascurato.

Nel caso attuale non si tratta di contrapporre gli amministrativi ai medici o viceversa, ma di prendere atto che nell'attività di questi enti due sono i momenti: quello amministrativo e quello sanitario. Penso, perciò, che sarebbe opportuno dare la possibilità a tutte e due queste categorie di essere presenti, senza farne una questione di proporzione.

Non avrei quindi nulla in contrario a che un rappresentante del personale sanitario si affianchi al rappresentante del personale amministrativo. Circa il concetto esposto dall'onorevole Belloni e ripreso dall'onorevole Roberti, devo dichiararmi favorevole.

La rappresentanza delle categorie, secondo la Costituzione, deve essere proporzionale, con quel minimo di approssimazione che è necessaria. Qui, parlando di associazioni più rappresentative, si potrebbe pensare che quelle prive di una certa consistenza debbano essere escluse dalla facoltà di indicare nominativi. Non è questo lo spirito della legge, e nemmeno la prassi del Ministero del lavoro, che ha cercato sempre, nel determinare le rappresentanze, di tener conto del parere di tutti, anche se, ovviamente, quello delle associazioni con effettiva consistenza numerica debba essere ponderato con maggiore attenzione.

A proposito, quindi, della questione di forma sollevata dall'onorevole Santi, debbo proprio rilevarne la semplice consistenza formale. Infatti nella sostanza, il ministero non modifica mai le designazioni fatte dalle associazioni sindacali. Nella legge si dice che si opera una scelta, ma le designazioni restano quelle delle organizzazioni sindacali.

Non si può prescindere dalla scelta, perché le associazioni sindacali, essendo plurime, hanno, evidentemente, il diritto di presentare propri candidati; spetta al ministero dosare le diverse designazioni, fare la proporzione tra le varie associazioni sindacali e, quindi, operare la scelta.

DI VITTORIO. Questo aggrava la situazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La legge sindacale fissa i criteri. Fino ad ora si è andati avanti così.

DI VITTORIO. La prassi sempre seguita è questa: le organizzazioni sindacali, d'accordo col Ministero del lavoro, determinano il numero dei posti spettanti a ciascuna or-

ganizzazione, secondo un determinato criterio di proporzionalità. Ogni organizzazione, una volta stabilito il numero dei rappresentanti attribuitole, li designa direttamente.

Secondo la dizione del progetto, bisognerebbe invece presentare una rosa di candidati e poi affidare la scelta al Ministro.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro non intende scegliere tra tutti i designati dalle varie associazioni sindacali; intende soltanto scegliere tra le associazioni sindacali, per attribuire a ciascuna il numero, qualora l'accordo non sia stato raggiunto.

Comunque, in conclusione, mi permetto di pregarvi di ritornare nei limiti del modesto problema portato al vostro esame, rimettendo tutte le più importanti questioni di impostazione generale ad una sede più appropriata e soprattutto più meditata. Io per primo, in questo momento, non mi sentirei di esprimere un giudizio definitivo sul modo migliore di organizzare la previdenza sociale. Capisco come ognuno di voi sia portato ad affrontare in pieno il problema; ma, anche per un rispetto verso i colleghi che non hanno avuto la possibilità di approfondire questi temi, bisogna farlo attraverso la normale via della presentazione di appropriati disegni di legge, onde consentire al rappresentante del Governo di esprimere, non il proprio punto di vista personale, ma quello del Governo intero.

PRESIDENTE. Poiché non possiamo oggi concludere l'esame del disegno di legge, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**